

(N. 2544-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1952 (V. Stampato N. 2682)

d'iniziativa dei Deputati **REPOSSI** e **FASSINA**

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 LUGLIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 26 febbraio 1953

Interpretazione dell'articolo 5, comma 1^o, della legge 27 maggio 1949, n. 260,
contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 27 maggio 1949, n. 260, che reca disposizioni in materia di ricorrenze festive, all'articolo 5 viene stabilito che ai lavoratori dipendenti dallo Stato, dagli Enti pubblici e dai privati imprenditori, retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, sia corrisposta la *normale retribuzione* giornaliera quando *per effetto della ricorrenza festiva non abbiano prestato la loro opera*.

Quando invece gli stessi lavoratori prestino la loro opera nelle festività nazionali, oltre alla

normale retribuzione giornaliera, dev'essere corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Si stabilisce quindi il principio che la retribuzione si corrisponde per il fatto di non privare il lavoratore del salario in conseguenza della ricorrenza festiva.

Alla 10^a Commissione del lavoro fu sottoposta in sede deliberante la proposta di legge n. 2544, già approvata dall'altro ramo del Parlamento come interpretativa dell'articolo 5,

comma 1° della legge in questione. A norma dell'articolo 26 del Regolamento del Senato, un gruppo di colleghi richiese ch'essa venisse discussa e votata in Assemblea. La 10^a Commissione ha ritenuto doversi accogliere la proposta di legge, non già come interpretativa, ma bensì come modificativa dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Infatti, la Commissione, pur rilevando che la stessa proposta di legge chiarisce ora in modo non dubbio il concetto di normale retribuzione nei casi di orario settimanale irregolarmente distribuito, e ciò allo scopo di evitare il ripetersi di contestazioni ed agitazioni nel campo sindacale, contempla altri casi in cui

si dovrà corrispondere la stessa normale retribuzione.

Ora se è giusto accogliere il criterio di far beneficiare del salario anche quei lavoratori che trovansi assenti durante le festività nazionali per motivi non ad essi imputabili, è indubbio che con ciò si viene a modificare il concetto che la retribuzione sia corrisposta solo a coloro che non abbiano potuto prestare la loro opera per effetto della ricorrenza festiva.

In conseguenza di ciò, la 10^a Commissione mi incarica di sottoporre al vostro esame ed alla vostra approvazione la proposta di legge con le modifiche di cui al nuovo testo.

ANGELINI Cesare, *relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE
TESTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Interpretazione dell'articolo 5, comma 1°, della legge 27 maggio 1949, n. 260, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive.

Articolo unico.

La normale retribuzione giornaliera, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, va corrisposta anche nei casi in cui il lavoratore sia assente dal lavoro per una causa a lui non imputabile, quale:

a) infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, entro i periodi di obbligatoria conservazione del posto;

b) sospensione del lavoro, che non sia in atto ininterrottamente già da oltre 15 giorni;

c) coincidenza della ricorrenza con la domenica o con altra giornata festiva o di riposo settimanale, per turno, oppure con una giornata compresa nel periodo di ferie o di altro congedo retribuito.

Nel caso di orario normale settimanale, irregolarmente distribuito nei giorni lavora-

PROPOSTA DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE

Modificazioni all'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive.

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, è sostituito dal seguente:

« Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro 1° maggio) e nel giorno dell'unità nazionale (4 novembre) lo Stato, gli Enti pubblici e gli imprenditori sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti — i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute — la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa ».

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, sono aggiunti i seguenti:

« La normale retribuzione giornaliera va corrisposta anche nei casi in cui il lavoratore sia assente dal lavoro per una causa a lui non imputabile, quale:

a) *identico*;

b) *identico*;

c) *identico*;

Identico.

tivi, la retribuzione da corrispondersi è quella ottenuta dividendosi per sei la retribuzione della corrispondente settimana.

Qualora per la giornata di ricorrenza venga corrisposto un qualsiasi trattamento economico da parte di Enti assistenziali o previdenziali, la retribuzione a carico del datore di lavoro resta ridotta all'eventuale differenza sino a concorso, complessivamente, del normale suo importo giornaliero.

Identico.